



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Documento finale Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale del SIULP, riunitosi in Roma il 10 ottobre 2013 presso la sede di via Vicenza 26 in Roma,

APPROVA

la relazione introduttiva del Segretario Generale

CONSIDERA

positivamente il lavoro svolto dalla Segreteria Nazionale, che ha portato al riconoscimento della specificità dei lavoratori di polizia, sia in ambito previdenziale, bloccando definitivamente il riproposto decreto di armonizzazione che avrebbe penalizzato ulteriormente i lavoratori del Comparto Sicurezza e Difesa, sia relativamente al riordino del modello, attraverso il blocco della chiusura di 40 questure in funzione dell'assetto degli Enti Provincia che l'esecutivo voleva attuare, nonché per gli effetti che avrebbe prodotto la riforma dello strumento militare qualora, unitamente alla stessa, non si proceda al riordino complessivo del modello e dei Comparti sicurezza e difesa, nonché delle carriere e l'introduzione della contrattualizzazione della dirigenza.

ASCRIVE

Positivamente l'emanazione del concorso per l'accesso a 1400 posti a vice ispettore, grazie all'incessante opera del SIULP in tal senso che ha consentito tale procedura dopo circa dieci anni di ritardo, rinnovando il mandato alla Segreteria Nazionale affinché, non appena chiuse le procedure del predetto concorso, sensibilizzi l'Amministrazione ad emanare immediatamente un nuovo concorso per vice ispettore finalizzato a colmare le circa 10mila vacanze che si registrano nel ruolo ad oggi.

RITIENE

prioritaria la necessità di proseguire la concertazione con l'Esecutivo per perfezionare un percorso legislativo che salvaguardi, in un immediato futuro, le posizioni previdenziali dei colleghi entrati recentemente in Amministrazione, anche attraverso l'agognata, quanto indispensabile, introduzione della previdenza complementare.

FLASH nr. 40 - 2013

- Direttivo Nazionale Siulp: documento finale
- Fruizione del congedo parentale su base oraria
- Congedo straordinario biennale per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità
- Per negare il trasferimento per assistenza a disabili l'Amministrazione ha l'onere di indicare in maniera compiuta le eventuali criticità ostatiche
- Costituzione Commissioni Mediche Ospedaliere della Polizia di Stato
- Trattamento tributario rimborso forfettario



DA MANDATO

alla Segreteria Nazionale di individuare ogni forma di protesta e rivendicazione finalizzata allo sblocco del tetto salariale, che oggi danneggia pesantemente i lavoratori per la mancata corresponsione degli aumenti inerenti l'assegno di funzione, gli scatti di anzianità e le progressioni di carriera. Sul punto condivide l'azione intrapresa, sia in ambito nazionale sia in ambito territoriale, volta ad individuare gli sprechi in seno al Dipartimento della P.S. e le sue articolazioni, anche con la finalità di reperire risorse integrative utili al finanziamento dell'auspicato superamento del tetto salariale.

VALUTA NEGATIVAMENTE

alcuni segnali provenienti dall'Amministrazione che sembra essersi chiusa in una torre d'avorio, allontanandosi dalle effettive necessità del sistema sicurezza e dalle esigenze del personale. Palesando un atteggiamento riottoso nei confronti dell'istituzione Sindacato, questa gestione, di fatto, sta disconoscendo l'importanza e i valori posti a tutela dei diritti delle donne e gli uomini della Polizia di Stato. Per tale aspetto, conferma il pieno sostegno alla Segreteria Nazionale ad intraprendere ogni utile iniziativa, compreso la manifestazione pubblica per respingere sul nascere qualsivoglia tentativo di arretramento dei diritti dei lavoratori e della trasparenza del Dipartimento della P.S. rispetto alla società civile di cui il Sindacato, il SIULP, ne è stato fautore e tutt'ora garante, quale condizione indispensabile e imprescindibile per un modello di sicurezza civile, democratico e a garanzia della democrazia e delle Istituzioni repubblicane e mai di chi le occupa.

CONDANNA

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il totale disinteresse nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, per tutti i ritardi che si registrano nell'applicazione delle norme contrattuali e delle leggi che disciplinano i percorsi di carriera dei poliziotti che oggi fanno registrare ritardi inauditi e insopportabili, ancora più pressanti per effetto del blocco delle procedure contrattuali e del tetto salariale, la cui colpa non può che essere ascritta all'insensibilità e alla lontananza dei vertici del Dipartimento rispetto ai poliziotti.

Sintomatico di tale distacco dei vertici del Dipartimento dai poliziotti sono i ritardi nell'emanazione dei concorsi per vice ispettore e vice sovrintendente relativi alle vacanze che si registrano dal 2004 ad oggi.

Su tale tematica da mandato alla Segreteria Nazionale di attuare ogni forma di protesta nei confronti di un vertice ormai distante e troppo affaccendato a preservare solo se stesso.

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

Fruizione del congedo parentale su base oraria a seguito delle modificazioni di cui all'art.1, comma 339 lettera a) della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Si riporta di seguito la nota del Segretario Generale Felice Romano, inviata al Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione On. Gianpiero D'Alia:

“L'art.1, comma 339 lettera a) della legge di stabilità 2013, ha modificato l'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, inserendo, dopo il comma I, il comma 1 bis il quale prevede che «La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»

Al riguardo della possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla Legge di stabilità 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere 45298 del 07/10/2013 ha precisato che, per quanto riguarda il settore pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, per l'applicazione della disposizione in questione si dovranno attendere le determinazioni della contrattazione di settore, segnatamente il contratto collettivo di comparto o la contrattazione quadro.

Com'è ben noto, tuttavia, nel decorso mese di agosto, il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al DPR che nel confermare il blocco delle retribuzioni per il 2014, permette di aprire nel pubblico impiego la contrattazione per la sola parte normativa. Trattasi del DPR del 4 agosto 2013, attualmente giacente, in attesa di registrazione, presso la Corte dei Conti.

Orbene, alla luce degli impegni presi dal Governo, in ordine al rinnovo della parte normativa dei contratti per il Pubblico impiego, fermi da cinque anni, appare quanto mai singolare che il Dipartimento della Funzione Pubblica dirami un parere che oltre ad apparire un mero esercizio tautologico, evidenzia e mette in luce una specifica responsabilità del Governo e del Dipartimento della Funzione Pubblica, consistente nel non aver aperto quelle trattative la cui mancata attivazione viene poi utilizzata per giustificare la negazione di un diritto ad una intera categoria di lavoratori.

E', pertanto, auspicio di questa O.S. che si proceda nel più breve tempo possibile a rendere operativo quel tavolo contrattuale che attraverso il rinnovo della parte normativa della contrattazione collettiva di settore permetterebbe di definire, unitamente ad altre questioni, l'applicazione della normativa in oggetto per i lavoratori del Comparto sicurezza

Confidando nella volontà di corrispondere alla rappresentata esigenza, si resta in attesa di un cortese riscontro”.

Congedo straordinario biennale per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità – nuova importante pronuncia della Corte Costituzionale



In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti legittimati alla fruizione del Congedo straordinario retribuito di due anni per assistenza a persone con handicap grave, e rispettando il rigoroso ordine di priorità prestabilito dalla normativa, anche un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, può sopperire alle esigenze di cura dell'assistito, sospendendo l'attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un'adeguata tranquillità sul piano economico.

Lo ha statuito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 18 luglio 2013, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), relativo ai Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave.

A sollevare la questione di illegittimità costituzionale ex artt. 2, 29, 32 della Costituzione è stato il T.A.R. Calabria - Reggio Calabria secondo cui, la norma contrasterebbe con i parametri costituzionali:

Il giudice rimettente evidenziava come la norma censurata fosse in contrasto con l'art. 32 Cost., poiché la tutela del diritto alla salute va intesa come predisposizione degli strumenti necessari per rendere possibili le cure e l'assistenza più opportuna; con l'art. 2 Cost., in quanto esso, nel richiedere il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà, implica la conseguente messa a disposizione di misure che consentano l'esercizio dei medesimi; con l'art. 29 Cost., poiché l'assistenza rappresenta anche una forma di tutela della famiglia e i soggetti ammessi a fruire del congedo sono tutti in rapporto di parentela con la persona affetta da patologie.

A parere del giudice a quo, in virtù di una lettura combinata degli artt. 2, 29 e 32 Cost., la famiglia costituirebbe un ambito privilegiato di assistenza del disabile, anche alla luce del combinato disposto degli artt. 29 e 118, quarto comma, Cost. in base al quale andrebbe valorizzata la famiglia intesa come «strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e l'assistenza sociale».

La norma in questione contrasterebbe, poi, anche con gli artt. 4 e 35 Cost., poiché il congiunto del disabile, per poter garantire a quest'ultimo cure ed assistenza, è costretto a rinunciare alla propria attività lavorativa o a ridurre il numero di ore, o a sceglierne una diversa, maggiormente compatibile con detta finalità; infine, sarebbe leso anche l'art. 3 Cost., poiché di fronte ad una posizione sostanzialmente identica di un congiunto convivente rispetto a quella degli altri soggetti già previsti dalla norma e ad una pari esigenza di tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave e di promozione della sua integrazione nella famiglia, la mancata inclusione di ulteriori ipotesi appare ingiustamente discriminatoria.

La Corte Costituzionale con la Sentenza in commento ha innanzitutto effettuato una precisa ed interessante ricostruzione della ratio legis dell'istituto del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative e giurisprudenziali che lo hanno caratterizzato.

Secondo tale ricostruzione il congedo straordinario costituisce lo sviluppo della normativa prevista dall'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il

sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).

La suddetta disposizione, tuttora in vigore, al comma 2, riconosceva per la prima volta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati la possibilità di chiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione.

Successivamente, l'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), ha aggiunto all'art. 4 della legge n. 53 del 2000 il comma 4-bis in base al quale i genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto a fruire del congedo previsto all'art. 4, comma 2, percependo un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione.

In tal modo, dalla previsione generale del congedo straordinario non retribuito, per gravi motivi familiari, di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, è derivato un analogo, ma autonomo, congedo per l'assistenza a persone in situazione di handicap grave, assistito dal diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, nonché coperto da contribuzione figurativa e fruibile alternativamente da parte dei genitori (anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, da uno dei fratelli o delle sorelle conviventi) lavoratori, dipendenti pubblici o privati, i cui figli si trovassero in situazione di disabilità grave da almeno cinque anni, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

A seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 151 del 2001, l'istituto del congedo straordinario fu inserito al comma 5 dell'art. 42, rubricato «Riposi e permessi per i figli con handicap grave» e, con la modifica operata dall'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), il beneficio fu riconosciuto a prescindere dal presupposto della permanenza da almeno cinque anni della situazione di disabilità grave.

Ad un primo vaglio della problematica, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave di fruire del congedo straordinario ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio affetto da handicap, perché totalmente inabili (sentenza n. 233 del 2005).

In una seconda occasione, è stata poi dichiarata l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non includeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti già indicati dalla norma, il coniuge convivente della persona in situazione di disabilità grave (sentenza n. 158 del 2007).

Da ultimo, l'illegittimità costituzionale ha colpito la medesima disposizione nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari il figlio convivente, anche qualora questi fosse l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave (sentenza n. 19 del 2009).

Successivamente alle ricordate decisioni della Corte costituzionale, il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei congedi spettanti per l'assistenza a persone con disabilità grave, in sede di attuazione della delega contenuta nell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di

riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). Tale delega è stata attuata dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), in particolare dagli artt. 3 e 4.

Il testo oggi in vigore dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 119 del 2011, ha ampliato la platea dei soggetti a cui tale diritto è riconosciuto, recependo gli interventi della giurisprudenza costituzionale succedutesi in questi anni, ma altresì individuando un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile.

Da quanto esposto, si può osservare che l'istituto dei congedi per assistere familiari portatori di handicap grave ha subito una profonda trasformazione, sotto un duplice profilo: il primo riguarda gli aspetti economici e il secondo i soggetti destinatari della norma.

Sotto il primo profilo, la disposizione impugnata, nel testo oggi in vigore, delinea un beneficio che assicura al lavoratore una entrata per tutto il periodo in cui è esonerato dall'attività lavorativa; detta indennità è commisurata all'ultima retribuzione percepita, anche se non del tutto coincidente con la stessa, entro un tetto massimo annuale e per una durata non superiore ai due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa; d'altra parte, l'onere economico non resta totalmente a carico del datore di lavoro, in particolare di quello privato, il quale a sua volta lo deduce dagli oneri previdenziali. In tal modo il legislatore ha istituito una forma indiretta o mediata di assistenza per i disabili gravi, basata sulla valorizzazione delle espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost.

Il legislatore ha inteso, dunque, farsi carico della situazione della persona in stato di bisogno, predisponendo anche i necessari mezzi economici, attraverso il riconoscimento di un diritto al congedo in capo ad un suo congiunto, il quale ne fruirà a beneficio dell'assistito e nell'interesse generale. Il congedo straordinario è, dunque, espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell'erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti.

Sotto il secondo profilo, secondo la Corte Costituzionale, il congedo straordinario di cui si discute, benché fosse originariamente concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave e sia tuttora inserito in un testo normativo dedicato alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità (come recita il titolo del d.lgs. n. 151 del 2001), ha assunto una portata più ampia. La progressiva estensione del complesso dei soggetti aventi titolo a richiedere il congedo, a seguito delle pronunce di illegittimità Costituzionale succedutesi nel tempo, ne ha dilatato l'ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, per ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili, e ancora, in altra direzione, i rapporti tra coniugi o tra fratelli. Nella sua formulazione attuale, dunque, il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile per l'assistenza delle persone portatrici di handicap grave, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza

primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost.

Del resto, tale evoluzione si pone in linea con i principi affermati nella giurisprudenza Costituzionale, la quale ha da tempo chiarito che la tutela della salute psico-fisica del disabile postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno delle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap» (sentenze n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005), tra cui rientra anche il congedo in esame.

La Corte Costituzionale ha dunque ritenuto fondata, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n.151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto l'affine di terzo grado convivente - nonché, per evidenti motivi di coerenza e ragionevolezza, gli altri parenti e affini più prossimi all'assistito, comunque conviventi ed entro il terzo grado - in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti indicati dalla legge secondo un ordine di priorità, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost.

La limitazione della sfera soggettiva insita nella norma impugnata, poteva infatti, pregiudicare l'assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti fosse disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, consente che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell'assistito, sospendendo l'attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un'adeguata tranquillità sul piano economico.



Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.

I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:

- Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L36 & L-16)
- Economia Aziendale Internazionale (L-18)
- Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)

e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:
Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62

- Scienze della Politica
- Giurisprudenza
- Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59
- Gestione Aziendale LM-77

ulteriori informazioni sul sito www.siulp.it

Per negare il trasferimento per assistenza a disabili l'Amministrazione ha l'onere di indicare in maniera compiuta le eventuali criticità ostative



Il beneficio del trasferimento previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 può essere negato solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l'Amministrazione, la quale ha l'onere di indicarle in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e

buon andamento.

Il principio è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) con la sentenza n. 00360/2013 del 10/05/2013.

La vicenda di fatto ha riguardato una collega Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Bologna che ha prodotto un'istanza di trasferimento presso altra sede ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, per assistere il padre e la suocera portatori di handicap in situazione di gravità.

L'Amministrazione rigettava la domanda, in quanto presenti in loco altri familiari in grado di prendersi cura delle persone disabili e poi rigettava anche la richiesta di riesame del diniego.

Avverso i suindicati atti, l'interessata proponeva impugnativa, imputando all'Amministrazione di non avere dato corretta applicazione all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, norma oramai svincolata dal requisito della "esclusività" dell'assistenza, secondo una disciplina pienamente applicabile anche al personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Va subito detto che i Giudici del TAR hanno dato ragione alla collega ricorrente con le motivazioni che riportiamo di seguito:

- 1) Se prima delle modifiche introdotte dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010, il beneficio dell'assegnazione ad una sede lavorativa più prossima al luogo di assistenza del familiare con disabilità grave, previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, era subordinato ai requisiti della "continuità" dell'assistenza (intesa come assistenza già in atto al momento della domanda), della "esclusività" dell'assistenza (intesa come mancanza o indisponibilità di altri soggetti tenuti in virtù di legge o di provvedimento a prestare l'assistenza), dell'effettiva possibilità di soddisfare tale richiesta ("ove possibile", in relazione alle esigenze organizzative dell'Amministrazione di appartenenza); successivamente, in virtù della nuova disciplina della materia, sono venuti meno i requisiti della "continuità" e della "esclusività" nel significato suindicato, sicché il presupposto della "esclusività" per accordare il trasferimento va ora inteso unicamente nel senso che il beneficio non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza della medesima persona, non già quale indisponibilità di altri familiari allo svolgimento di tale attività (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2013 n. 518; TAR Lazio, Sez. I, 11 gennaio 2013 n. 252);

- 2) per quel che concerne il personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco, l'art. 19 della legge n. 183 del 2010 richiede per tali categorie l'adozione di ulteriori e specifici provvedimenti legislativi, il che ha in un primo tempo indotto la giurisprudenza a ritenere loro non applicabile medio tempore la disciplina in questione e ancora operativa la regolamentazione previgente (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 10 gennaio 2012 n. 66), e da ultimo, tuttavia, è stata corretta una simile restrittiva lettura della normativa, essendosi andato consolidando l'orientamento per cui non può mai l'Amministrazione pubblica porre a fondamento del diniego di trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 l'insussistenza dei presupposti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza, neppure ove si tratti del personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco (v. Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2013 n. 1347, 18 ottobre 2012 n. 5378, 30 luglio 2012 n. 4291 e 9 luglio 2012 n. 4047);

Per tali ragioni, considerato che nel caso in esame l'Amministrazione aveva giustificato il rigetto dell'istanza con l'argomentazione della presenza in loco di altri familiari in grado di prestare l'assistenza, senza addurre preclusioni legate alle condizioni soggettive delle persone disabili interessate, e opponendo, in modo del tutto generico, le esigenze organizzative che avrebbero impedito il trasferimento della ricorrente, i giudici del Tar hanno ritenuto che, in quanto alle esigenze organizzative ostative, per non svuotare di significato la norma, essa va interpretata nel senso che, all'esito di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, **il trasferimento può essere negato solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l'Amministrazione, la quale ha l'onere di indicarle in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento** (v., tra le altre, TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 8 marzo 2013 n. 178);

La vicenda giudiziaria, tuttavia, non si è chiusa poiché l'Amministrazione nel proporre impugnativa al Consiglio di Stato, ha chiesto allo stesso consesso, in via incidentale, di sospendere l'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado.

Il Consiglio di Stato (Sezione Terza) con ordinanza 03840/2013 REG.PROV.CAU. del 26/09/2013, ha ritenuto che "l'appello non appare assistito da fumus boni iuris, atteso che la motivazione del provvedimento fa riferimento in modo preponderante all'assenza del requisito dell'esclusività, nonostante l'art. 24 della l. 183/2010 abbia soppresso il detto requisito quale presupposto del beneficio, e che le "ragioni di servizio" ostative non sono specificamente indicate nel provvedimento, né sono valutate dall'Amministrazione comparativamente con la situazione familiare dell'interessata".

All'esito del giudizio di merito ci riserviamo di ritornare sul caso.

Costituzione Commissioni Mediche Ospedaliere della Polizia di Stato competenza territoriale



Sul n. 35 del 9 settembre 2013 di questo notiziario, avevamo dato notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" il cui obiettivo principale riguarda la contrazione della spesa pubblica per auto blu e consulenze nella p.a. L'articolo 7 del citato provvedimento intitolato "Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica" consente di istituire commissioni medico-legali di medici della Polizia di Stato, con le stesse attribuzioni delle Commissioni Mediche Ospedaliere della Sanità Militare e che svolgerebbero la loro attività in sinergia con queste ultime.

Oggi siamo in grado di anticipare la collocazione territoriali delle Commissioni istituite in forza della citata disposizione di legge.

Milano

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentina A.A. Emilia Romagna (Piacenza);

Padova

Veneto, Friuli V.G. Emilia Romagna (Ferrara e Ravenna, Bologna, Modena, Forlì, Rimini);

La Spezia

Liguria, Emilia Romagna (Parma, Reggio E.) Toscana (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Livorno, Lucca, Massa C., Pisa);

Roma

Lazio, Umbria, Toscana (Grosseto), Campania (Napoli, Caserta), Abruzzo, Marche;

Cagliari

Sardegna;

Bari

Puglia (Bari, BAT e Foggia), Campania (Avellino, Benevento, Salerno), Molise, Basilicata.

Taranto

Puglia (Taranto, Brindisi, Lecce);

Messina

Calabria, Sicilia;

Augusta

Sicilia (Siracusa, Catania e Ragusa).

Trattamento tributario rimborso forfetario, art. 7, c. 9, del d.p.r. 164/2002



Sul n. 30 del 30 agosto 2013 di questo notiziario avevamo dato notizia del fatto che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, con parere n. 2013/86275 del 15 luglio 2013 aveva riscontrato l’interpello relativo alla questione del trattamento tributario da applicare al rimborso forfetario delle spese di missione e di mancato pasto.

Con detto parere l’Agenzia ha affermato che “in presenza delle peculiari ragioni di servizio descritte nell’istanza, la cui tutela è alla base della ratio della disposizione in esame, al rimborso forfetario di cui all’articolo 36 comma 12, del DPR n. 51/2009 è applicabile il medesimo trattamento fiscale previsto per il rimborso analitico di spese documentate relative al vitto e all’alloggio fuori dal territorio comunale”.

Ciò significa che le trattenute IRPEF precedentemente applicate non dovranno più essere calcolate su tale istituto.

Al riguardo, il Dipartimento ha emanato direttive con la Circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, prot. n. 333-G/Div. 2[^] – 2624.02/aa.gg. 124, relativa al trattamento tributario da applicare al rimborso forfetario, il cui testo di seguito integralmente riportiamo:

“Il trattamento tributario da applicare al rimborso forfetario, di cui all’art. 7, comma 9, del D.P.R. 164/2002, è stato oggetto di specifici approfondimenti in ambito interforze, attesa la peculiarità dell’istituto in questione.

Con l’istanza di interpello, istituto giuridico previsto dall’art. 11 della legge n. 212/2000, sono state rappresentate, all’Agenzia delle Entrate, le motivazioni tecnico – giuridiche volte ad escludere l’imponibilità fiscale di tale rimborso.

Con la nota del 15 luglio 2013, la Direzione Centrale Normativa della predetta Agenzia, recependo in toto le argomentazioni illustrate nella citata istanza, ha comunicato il proprio parere, conformemente all’interpretazione indicata nell’interpello.

In presenza delle peculiari ragioni di servizio descritte nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate, riconoscendo la specificità del ruolo delle Forze che costituiscono il Comparto Sicurezza – Difesa e la particolare attività svolta dal personale dipendente dalle Amministrazioni che lo compongono, ha escluso la tassazione dal rimborso forfetario ritenendo applicabile il medesimo trattamento fiscale previsto per il rimborso analitico di spese documentate relative al vitto ed all’alloggio

Pertanto, le disposizioni di cui al quarto periodo, punto 1) della circolare m. 333-G/II.2624.02/aagg 37, di regolamentazione del regime tributario del rimborso forfetario sono da ritenersi superate. Conseguentemente non sono più applicabili le istruzioni fornite con la circolare n. 333-G/II.2624.02/aagg83 del 26 marzo 2013 in ordine alla determinazione della misura dell’anticipo da corrispondere per il rimborso forfetario. Rimangono confermate le disposizioni di cui al punto 2) del quarto periodo della circolare prima menzionata, concernenti la tassazione del mancato pasto.

Per quanto sopra esposto, codesti Uffici vorranno impartire le necessarie disposizioni applicative per informare tutto il personale che il rimborso forfetario di cui all’oggetto non è assoggettato ad imposizione fiscale.”

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI